

Attuazione del Federalismo nella Regione del Veneto

Ottobre 2010

Art. 116 della Costituzione

- **Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. (comma terzo)**
- **La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (comma quarto)**

Materie interessate

La richiesta di maggiore autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, può riguardare:

- **alcune materie di competenza esclusiva dello Stato**
- **le materie di competenza concorrente**

Art. 117, secondo comma, Costituzione

Materie di legislazione esclusiva dello Stato (interessate dall'art. 116)

[...]

l) Giurisdizione (limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace)

[...]

n) Norme generali sull'istruzione

[...]

s) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

Art. 117, terzo comma, Costituzione


Materie di legislazione concorrente

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Procedimento legislativo per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma

- ***avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata***
- ***obbligo di consultazione degli Enti locali***
- ***necessità di un'intesa tra lo Stato e la Regione***
- ***approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere***, sulla base dell'intesa raggiunta, che prevede l'attribuzione di ulteriori competenze alla Regione interessata
- ***rispetto dei principi di cui all'articolo 119*** relativo al federalismo fiscale.

SCHEDA PERCORSO PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE



Proposte della Regione del Veneto di maggiore autonomia

PRIORITA' NEL 2010

MATERIE DI INTERESSE IN VIA PRIORITARIA

- ISTRUZIONE
- GOVERNO DEL TERRITORIO
- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
- POTERE ESTERO DELLA REGIONE
- GIUSTIZIA DI PACE
- IMMIGRAZIONE

1 – ISTRUZIONE

- ❑ Istruzione Universitaria
 - Programmazione del sistema universitario regionale
 - Valutazione del sistema universitario regionale
 - Gestione delle risorse finanziarie

2 – GOVERNO DEL TERRITORIO

- ❑ Catasto

3 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

- ❑ Regionalizzazione delle Sovrintendenze
- ❑ Controlli statali: autorizzazione paesaggistica

4 - POTERE ESTERO DELLA REGIONE

- Stipula di intese e accordi
- Partecipazione ad associazioni e organismi di cooperazione transfrontaliera
- Cooperazione decentrata allo sviluppo

5 - GIUSTIZIA DI PACE

- Giudice di pace
- Personale amministrativo degli uffici del giudice di pace
- Organizzazione degli uffici
- Costituzione di un centro per la mediazione penale

6 - IMMIGRAZIONE: COORDINAMENTO (ART. 118, terzo comma, cost.)

- La Costituzione colloca la materia "immigrazione" nell'ambito delle competenze statali esclusive
- L'acquisizione di maggiori competenze in quest'ambito è consentita dall'art. 118, comma terzo, Cost. che prevede l'utilizzabilità di forme di coordinamento nella materia

FEDERALISMO DEMANIALE

- ❑ Il D.lgs. n. 85/2010 in attuazione dell'art. 19 della legge n. 42/2009 sul c.d. "federalismo fiscale" prevede l'attribuzione agli enti territoriali di un proprio patrimonio
- ❑ Trasferimento immediato alla Regione dei beni appartenenti al demanio marittimo e idrico
- ❑ Acquisizione su richiesta della Regione di ulteriori beni

DDL "CARTA DELLE AUTONOMIE"

- L'art. 9 del ddl, prevede, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, il conferimento di funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali, sulla base, tra gli altri, del principio di differenziazione
- La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, valuta in base al principio di sussidiarietà la corretta allocazione delle funzioni amministrative acquisite
- La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, valuta la possibile diversa allocazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province ai sensi dell'art. 5 del ddl c.d. Carta delle Autonomie.

FINANZIAMENTO DELLE NUOVE FUNZIONI TRASFERITE

- Necessaria corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse finanziarie
- Rispetto dei principi contenuti nella legge n. 42/2009 sul "federalismo fiscale"

RISORSE FINANZIARIE (1)

L'art. 14 della legge n. 42/2009 prevede che con la legge con cui si attribuiscono forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'[art. 116, terzo comma, cost.](#), si provvede all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'[art. 119 cost.](#) e ai principi della stessa legge n. 42.

RISORSE FINANZIARIE (2)

L'art. 1, comma 4, del ddl. c.d. Carta delle Autonomie contiene, a proposito del finanziamento di funzioni trasferite, un espresso richiamo ai principi contenuti nella legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.